

N. R.G. 38002/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flaviana Boniolo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **38002/2024** promossa da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentato e difeso
dall'avv. COPPOLA GIAN PAOLO, dall'avv. MELARA LUISA e dall'avv. BOSCO
CLAUDIA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA DELLA MOSCOVA, 18

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI
FILIPPO e dall'avv. LONGHI ROBERTO elettivamente domiciliato MILANO, VIA
PRINCIPE AMEDEO, 5

CONVENUTO

CONCLUSIONI

per 777 Parte_1 “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali sopra dispiegate: nel merito, dichiarare la nullità del precetto per carenza del requisito della liquidità in quanto non preceduto da un giudizio di accertamento delle pretese violazioni dedotte e del quantum pretesamente dovuto; sempre nel merito, dichiarare e accertare (i) la insussistenza del verificarsi del fatto di inadempimento in capo all’odierna opponente, condizione presupposta dalla condanna ex art. 614 bis c.p.c.; in ogni caso (ii) la inesigibilità/inesigibilità della condanna a costituire un pegno sulle quote del capitale della stessa odierna opponente, con conseguente declaratoria di inefficacia e inesigibilità del titolo esecutivo costituito dalla misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c. stabilita dal Tribunale Arbitrale. Il tutto con ogni conseguenziale statuizione ai sensi di legge; per l’effetto, condannare CP_1 alla restituzione dell’importo pari ad € 1.911.145,77, oltre interessi, di cui all’atto di precetto fondato sul punto 4 del dispositivo del Lodo Arbitrale (somma ex art. 614 bis c.p.c.) versato medio tempore da Parte_1 con condanna alle spese”

per Controparte_1 “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito sia di merito, anche in considerazione della identica domanda di ripetizione formulata da Parte_1 anche dinanzi alla Corte d’Appello di Milano (R.G. n. 1197/2024) (ns. doc. 40), così giudicare: rigettare le domande formulate da Parte_1 (ivi inclusa la domanda di ripetizione), in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti; in ogni caso, con il favore di spese e competenze”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29.10.2024 Parte_1 ha proposto opposizione al precetto notificato in data 25.10.2024 da Controparte_1 relativo al pagamento dell’importo di € 1.911.145,77 dovuto in forza del lodo depositato in data 15.12.2023 e dichiarato esecutivo in data 9.7.2024.

In particolare, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di Controparte_1 accertato e dichiarato “l’inadempimento, da parte di Parte_1 in proprio, dell’obbligo, ex art. 7.1 dello SPA, di costituire un pegno di primo grado sull’intero capitale”, Part Parte_1 è stata condanna “al pagamento di

una somma ex art. 614-bis c.p.c., pari a € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente lodo, a decorrere dal 91° giorno dalla notifica dello stesso (punto 4 del dispositivo).

Parte opponente ha dedotto la nullità del precetto, tenuto conto della assenza di un preventivo accertamento del preteso inadempimento e di una preventiva liquidazione dell'importo dovuto a seguito delle asserite violazioni.

Parte_1 ha altresì contestato la sussistenza dell'inadempimento, stante l'inesigibilità dell'obbligazione di fare in capo alla *Parte_1* quanto alla costituzione di un pegno sul proprio capitale.

Parte opponente ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità del precetto per carenza del requisito della liquidità, in quanto non preceduto da un giudizio di accertamento delle pretese violazioni dedotte e del *quantum* dovuto, l'insussistenza dell'inadempimento dell'opponente, presupposto della condanna ex art. 614 bis c.p.c., e in ogni caso l'inesigibilità della condanna a costituire un pegno sulle quote del capitale della opponente.

Costituitasi in giudizio, *Controparte_1* ha contestato la fondatezza dell'opposizione.

Quanto, in primo luogo, alla dedotta nullità del precetto, parte convenuta ha richiamato la possibilità per il creditore di agire in via esecutiva senza la necessità di un accertamento giudiziale preliminare dell'inadempimento; inoltre, parte opponente non aveva dimostrato di avere adempiuto, né di aver corrisposto la somma dovuta ex art. 614 bis c.p.c.

Controparte_1 ha dedotto l'inammissibilità del secondo motivo di opposizione, in quanto relativo al contenuto di merito del capo n. 4 del lodo, richiamando altresì le statuizioni del lodo relative all'adempimento della obbligazione assunta. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.

Assegnati termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

Parte opponente ha dedotto, in primo luogo, la nullità del precetto in assenza dell'accertamento dell'inadempimento relativo alla obbligazione posta a fondamento della condanna ex art. 614 bis c.p.c., ossia dell'obbligo, ex art. 7.1 dello *Part*, di costituire un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale.

Occorre premettere che la norma *“disciplina una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario (usualmente chiamata, mutuando la denominazione di analoga figura prevista dal diritto francese, astreinte) finalizzata ad incentivare l'adempimento spontaneo di un'obbligazione (di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro) da parte del*

soggetto a ciò condannato, prospettando a quest'ultimo una diminuzione del suo patrimonio per l'ipotesi di mancato o ritardato inadempimento"; alla predetta statuizione, accessoria ad un provvedimento di condanna, il legislatore, *"onde rafforzare l'effetto di compulsare l'obbligato, attribuisce autonoma idoneità all'attuazione coattiva, cioè a dire natura di titolo esecutivo per la soddisfazione del credito pecuniario nascente dall'inadempimento dell'obbligo principale"*. Sicché *"la fissazione di una somma di denaro da corrispondere per ogni violazione o per ogni ritardo nell'osservanza del comando impartito costituisce dictum intrinsecamente suscettibile di coattiva realizzazione"* (Cass. n. 22714/2023).

Nella fattispecie, il titolo contiene l'individuazione della prestazione da adempiere, mediante il richiamo all'art. 7.1 del *"Sale and Purchase CP_2 Part"* (*"in base al quale l'acquirente avrebbe dovuto procurare la trasformazione del Pt_1 in una società a responsabilità limitata e la successiva fusione per incorporazione dell'Acquirente nel Genoa e nel minor tempo possibile, e comunque entro il 30 aprile 2022 e, in subordine provvedere alla costituzione di un pegno di primo grado in favore di CP_1 sull'intero capitale sociale di Parte_1"*, pag. 50 della motivazione), e la determinazione dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, sicché l'opposizione in questa parte non è fondata.

Parte opponente ha altresì contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata con riferimento al pagamento della somma dovuta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., pari ad € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, richiamando l'inesigibilità dell'obbligo previsto dall'art. 7.1. dello *Part* di costituire un pegno di primo grado sull'intero capitale. Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione sul punto, in quanto relativa al merito del titolo posto a fondamento del precetto.

Sul punto si osserva che *"i motivi legittimamente deducibili con il rimedio di cui all'art. 615 cod. proc. civ. sino circoscritti (oltre ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito verificatisi successivamente alla formazione del titolo) alle doglianze relative alla sussistenza dei presupposti legittimanti la concreta attuazione della misura coercitiva, ma solo e soltanto negli esatti e precisi termini già individuati nel provvedimento di irrogazione della stessa"* (Cass. n. 22714/2023). Diversamente, le contestazioni relative alla inesigibilità dell'obbligo previsto dall'art. 7.1 dello SPA attengono alla portata precettiva del titolo, il che esclude l'ammissibilità delle stesse.

Peraltro, con la sentenza n. 3539/2025 in data 19.12.2025 la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da *Parte_1* confermando il lodo impugnato. Sul punto ha rilevato che *"nella struttura complessiva dell'accordo, l'Acquirente era 600 Partners LCC, mentre la società designata per l'acquisto, indicata con l'espressione "Designed Company" – era Parte_1 L'art. 1.4, lett. b) dello Part*

*prevede che la società designata, a partire dalla notificazione della designazione, acquisti gli stessi diritti e gli stessi obblighi dell'acquirente; a tal fine, ogni riferimento all'acquirente è da intendersi esteso alla società designata, fatta eccezione per una serie di articoli, tra cui non è compreso il citato art. 7.1. Inoltre, la successiva lettera c) dell'art. 1.4 prevede che, in virtù dell'esercizio del diritto di designazione, **Parte_3** resti responsabile con la società designata per l'esecuzione di qualsiasi obbligazione derivante da o connessa con l'accordo (incluso il pagamento del prezzo variabile). Ne segue che, in forza delle citate previsioni contrattuali, l'obbligo di concessione del pegno gravava in capo sia **Parte_4**, sia a **Parte_1** e le statuizioni del dispositivo arbitrale costituiscono il naturale e logico esito dell'iter argomentativo svolto dagli Arbitri alla luce delle previsioni contrattuali" (pag. 14-15 della motivazione).*

Ciò posto, parte opponente non ha allegato elementi da cui desumere l'adempimento dell'obbligo previsto dal titolo ovvero fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito verificatisi successivamente alla formazione del titolo.

L'opposizione è pertanto infondata.

La regolamentazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo con applicazione di valori prossimi ai minimi tenuto conto della natura documentale della causa, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita

- rigetta l'opposizione;
- condanna 777 **Parte_1** al pagamento in favore di **Controparte_1** delle spese di lite, liquidate in € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Milano, 22/01/2026

Il Giudice

dott.ssa Flaviana Boniolo